

Statuti dell'associazione TESORO

1. Nome e sede

A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile è costituita un'associazione denominata "TESORO" (in seguito associazione) con sede a Zurigo. L'associazione è apartitica e indipendente.

2. Scopo

L'associazione rappresenta gli interessi dei membri delle famiglie che tra il 1934 e il 2002 furono assoggettati allo Statuto svizzero A (stagionali) e B (soggiorno di permesso annuale).

L'associazione persegue lo scopo affinché

- Il Consiglio federale ammetta la responsabilità della Svizzera di aver negato alle famiglie toccate il diritto al matrimonio e alla famiglia e di aver violato la loro integrità.
- Il Consiglio federale si scusi in via ufficiale nei confronti dei membri delle famiglie per il dolore loro inflitto.
- La storia della divisione e della criminalizzazione dei membri delle famiglie toccate venga studiata e diffusa su vasta scala sociale.
- I membri delle famiglie toccate siano compensate finanziariamente.

L'associazione promuove un continuo dialogo sociale e culturale tra i membri delle famiglie toccate nonché con altri gruppi sociali (ad es. sans papiers), i cui diritti all'unità familiare sono tuttora limitati e violati. L'associazione offre loro solidarietà e sostegno nell'ottenimento dei loro diritti umani.

3. Mezzi

Per il perseguimento del suo scopo l'associazione dispone dei seguenti mezzi finanziari:

- Contributi sociali
- Contributi da parte di sostenitori
- Sovvenzioni
- Contributi provenienti da convenzioni di prestazione
- Donazioni e proventi di ogni tipo

La tassa sociale è fissata ogni anno dall'assemblea sociale. I membri attivi del comitato sono esentati dal pagamento del contributo sociale. L'anno sociale corrisponde all'anno civile.

4. Soci – ammissione

Ogni persona fisica o giuridica che sostiene lo scopo dell'associazione può diventarne socia attiva.

I membri passivi hanno diritto di proposta ma non di voto; i membri passivi sostengono l'associazione mediante un contributo annuo, il quale corrisponde come minimo a quello di un socio attivo.

Le domande d'ammissione vanno indirizzate al comitato; quest'ultimo decide sull'ammissione.

5. Cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza cessa:

- Nel caso di persone fisiche, mediante dimissione, esclusione o decesso.
- Nel caso di persone giuridiche mediante dimissione, esclusione o scioglimento della società

6. Dimissione ed esclusione

La dimissione è possibile a fine anno civile. La lettera di dimissione va indirizzata dal socio al comitato per scritto prima della fine dell'anno civile. Per l'anno in corso va versato l'intero contributo sociale.

Se nonostante un richiamo il socio non versa il contributo sociale dovuto, il comitato può escluderlo automaticamente dall'associazione. Prima dell'esclusione il socio in questione ha il diritto di essere sentito.

Un socio può essere escluso dal comitato nei casi seguenti:

- Accuse, diffamazioni o intrighi nei confronti del comitato o di singoli soci,
- Abuso dell'associazione per fini propri
- Abuso degli indirizzi dei soci per fini propri

Di regola, i motivi che hanno portato all'esclusione sono comunicati in modo trasparente. In casi straordinari, il comitato può escludere un membro ad ogni momento senza comunicarne i motivi. Il comitato decide sull'esclusione; in caso di contestazione da parte del socio escluso, decide l'Assemblea sociale.

7. Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea sociale
- Il Comitato
- La Commissione di revisione

8. L'Assemblea dei soci

L'organo supremo dell'associazione è l'Assemblea dei soci. L'Assemblea dei soci si riunisce una volta l'anno entro il primo trimestre. L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci deve essere trasmesso almeno 3 settimane prima del convegno e deve far menzione dell'ordine del giorno. L'invito per posta elettronica è valido.

I punti all'ordine del giorno (oggetti, affari) all'attenzione dell'Assemblea dei soci vanno indirizzati al comitato per scritto al più tardi 10 giorni prima del convegno.

Il comitato o un quinto dei soci dell'associazione può richiedere a ogni momento e per iscritto la convocazione di un'Assemblea dei soci straordinario indicando i motivi. Il convegno deve avere luogo al più tardi 4 settimane dopo l'inoltro della richiesta di convocazione.

L'Assemblea dei soci ha i seguenti compiti e competenze inalienabili:

- Approva il verbale dell'ultima Assemblea dei soci
- Approva il rapporto annuale del comitato
- Approva la contabilità dell'anno corrente
- Decide sul discarico del comitato
- Elege la presidenza, gli altri membri del comitato nonché la commissione di revisione
- Fissa il contributo sociale
- Approva il consuntivo
- Approva il programma d'attività
- Approva le richieste del comitato e dei soci
- Procede all'adeguamento degli statuti
- Discute su contestazioni di un socio circa la sua esclusione dall'associazione
- Decide sulla dissoluzione dell'associazione e dei proventi della liquidazione

Ogni Assemblea dei soci convocata secondo i modi previsti dal presente Statuto può dirimere indipendentemente dal numero di soci presenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dai soci presenti. In caso di parità decide la presidenza.

Un cambiamento dello statuto necessita della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto. Durante l'Assemblea dei soci va tenuto un verbale che elenca le decisioni prese.

9. Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo è composto da almeno 3 persone. La maggioranza del comitato dev'essere composto da persone toccate direttamente dallo statuto rispettivamente di stagionale o di permesso annuale.

Il comitato rimane in carica per due anni. Il comitato è rieleggibile.

Il comitato gestisce le attività in corso e rappresenta l'associazione verso l'esterno.

Il comitato emana regolamenti.

Egli può istituire dei gruppi di lavoro.

Al fine di raggiungere gli obiettivi dell'associazione, il comitato può assumere o incaricare delle persone – dietro adeguato compenso.

Il comitato dispone di tutte le competenze tranne quelle delegate per legge o mediante lo statuto presente a un altro organo.

Il comitato è composto imperativamente:

- Dalla presidenza
- Da una vice presidenza
- Da un cassiere
- Da un segretario

Le cariche di presidenza e vice presidenza sono occupate, nel limite del possibile, da persone di sesso differente.

Il cumulo di cariche è possibile, tranne per quelle di presidenza e vice presidenza.

Il comitato si costituisce da sé, tranne per le cariche di presidenza e vice presidenza. La presidenza e la vice presidenza sono nominate dall'Assemblea dei soci.

Il comitato si riunisce qualora lo richieda la gestione delle attività. Ogni membro del comitato può, indicandone i motivi, convocare una riunione. A meno che un membro del comitato non richieda un dibattito orale, le decisioni possono essere prese per via circolare (anche per posta elettronica).

In linea di principio il comitato è attivo a titolo onorario. Egli ha diritto al compenso delle spese effettive.

10. Firma

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva della presidenza con un altro membro del comitato.

11. Responsabilità

Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio della stessa. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

12. Commissione di revisione

La commissione di revisione è composta da due membri. Essi esercitano il controllo sulla gestione dell'attività e presentano all'Assemblea dei soci il rapporto di revisione concernente la gestione annuale dei conti. I membri della commissione di revisione sono nominati dall'Assemblea dei soci per la durata di due anni. I membri della commissione di revisione possono essere soci dell'associazione, ma non membri del comitato. I membri della commissione di revisione sono rieleggibili.

13. Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione può essere pronunciato dall'Assemblea dei soci riunitasi in via ordinaria o straordinaria; lo scioglimento necessita della maggioranza assoluta dei soci presenti, qualora vi partecipano almeno due terzi dei soci.

Se non sono presenti i due terzi di tutti i soci, occorre convocare una seconda Assemblea dei soci un mese. A questa seconda Assemblea lo scioglimento dell'associazione necessita solamente di una maggioranza semplice, qualora siano presenti meno dei due terzi dei soci.

Con lo scioglimento dell'associazione, il patrimonio della stessa va a un'organizzazione esente da tasse che persegue lo stesso o uno scopo simile. È esclusa la ripartizione del patrimonio tra i soci dell'associazione.

14. Entrata in vigore

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva il 1° ottobre 2021 ed entra in vigore a tale data.

Data e luogo, Zurigo 1.o Ottobre 2021

Firme della presidenza e della segreteria, vedi originale degli Statuti in versione tedesca.

I membri costitutivi – vedi documento allegato all' originale degli Statuti in versione tedesca.